



COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona



DECRETO SINDACALE

n. 3

data 01/02/2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – AREA AMMINISTRATIVA.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08/04/2021 con la quale il Comune di Carcare ha istituito una nuova Area denominata "Amministrativa" nella struttura dell'ente, scaturente dall'accorpamento di tre Aree (Area Cultura, tempo libero, promozione turistica e attività sportive, Area Tributi, Commercio e Attività produttive, Area Amministrativa, Protocollo, Segreteria Affari Generali), con decorrenza dal 19/04/2021;

Considerato che con decreto n.3 del 19/04/2021, confermato con successivi provvedimenti, il Sindaco ha conferito ad interim la titolarità di posizione organizzativa per la nuova Area Amministrativa in capo al Segretario Comunale Dott.ssa Bagnasco Paola Piera, in attesa dell'individuazione di un dipendente comunale in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di Responsabile dell'Area;

Richiamato l'interpello prot. n. 4841 del 17/04/2021, attraverso il quale era stata verificata la disponibilità da parte del personale in servizio di ricoprire il suddetto ruolo;

Considerato che tale interpello era andato deserto e che, pertanto, nessun dipendente del Comune, anche incardinato in altra e diversa Area, aveva manifestato la volontà di ricoprire la funzione di titolare di p.o. della neonata Area Amministrativa;

Rilevato che, attraverso l'assunzione a far data dal 31.12.2021, della Dott.ssa Prato Paola, categoria D1, presso l'Area Amministrativa, il Comune ha acquisito una figura dotata dei requisiti per poter ricoprire la funzione di posizione organizzativa;

Rilevato che nei 13 mesi di servizio ormai maturati nell'area amministrativa, la dipendente Prato Paola ha dimostrato adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali idonei rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire ed infine attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2019 avente ad oggetto: "Approvazione dei nuovi criteri per l'attribuzione degli incarichi di P.O.";

Richiamato il verbale dell'OVC datato 20.06.2021 con il quale si è proceduto alla pesatura della nuova Area Amministrativa, incardinandola, ai fini della indennità di posizione, nella FASCIA C, corrispondente ad € 14.000 annui;

Premesso che

- che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- che con l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Considerato che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt. 16, 17, 18 e 19, recita testualmente:

" Art. 16 - Incarichi di Elevata Qualificazione

1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*

- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*

a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

3. *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*

4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.*

Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle

attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ)";

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di incarico di posizione organizzativa per l'Area Amministrativa alla dipendente Dott.ssa Paola Prato – Istruttore Direttivo – cat. D – posiz. Econ. D1, in possesso dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisita, compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

Ritenuto di attribuire le responsabilità organizzative e pertanto l'incarico di Elevata Qualificazione di cui all'art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 riferite all'Area Amministrativa;

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

Richiamate le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DECRETA

1. di conferire, per il periodo 01/02/2023 al 31/01/2026, la posizione organizzativa dell'Area Amministrativa alla dipendente Dott.ssa Paola Prato – Istruttore Direttivo - categoria giuridica D - posizione economica D1, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi degli artt.16, 17, 18 e 19 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;
2. Al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
3. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 18 comma 1 del C.C.N.L. 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle PO disposti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 143/2019;
4. Al dipendente viene assegnata, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCNL 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali una retribuzione di posizione pari ad €. 14.000,00 annui, da suddividersi in 13 mensilità.
5. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16/11/2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla Legge;
6. Al dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato, la cui quantificazione massima verrà successivamente stabilita;

7. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CCNL 16/11/2022;
8. L'orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore alle 36 ore settimanali;
9. In relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;
10. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato prima della scadenza del termine:
 - a seguito di riorganizzazione dei Settori;
 - a seguito di valutazione negativa;
 - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
11. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sezione "Personale" – sottosezione "Posizioni organizzative".
12. Di comunicare il presente decreto al dipendente per accettazione.

IL SINDACO



[Handwritten signature in blue ink]

PER ACCETTAZIONE:

Data 01/02/2023

Firma Paolo Prolo